

ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA

- COLLEGIO DEI COSTRUTTORI -

P E S A R O

-^-

CONTRATTO DI LAVORO INTEGRATIVO

del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
18 dicembre 1954 per gli operai Edili ed Af-
fini della Provincia di Pesaro-Urbino.

ASSOCIAZIONE PER IL TRATTAMENTO DELLA SIFILIDE

- COLLEGGIO DEL S. PIETRO -

TERMINI

CONTENUTO DEL CONTRATTO

del Comitato Collegio S. Pietro
12 dicembre 1934 per il trattamento della
sifilide con il metodo di Wassermann.

CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO PER GLI OPERAI EDILI ED
AFFINI DELLA PROVINCIA DI PESARO, INTEGRATIVO DEL CONTRATTO
COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 18.12.1954.

Addì 6 agosto 1956 presso la sede dell'Ufficio del Lavoro e della Massima Occupazione di Pesaro, rappresentato dal suo Direttore Avv. Ottavio Gheri, assistito dal Capo Servizio rapporti di lavoro Comm. Gianmarcello Gorra;

l'Associazione degli Industriali - Collegio dei Costruttori della Provincia di Pesaro-Urbino - rappresentata dal Presidente Cav. Uff. Dr. Ing. Francesco Badioli e dalla delegazione composta dai Consiglieri Sigg. Celeste Mazza, Del Vedovo Geom. Giuseppe e Raffaelli Geom. Gino, assistiti dal Segretario Generale dell'Associazione Avv. Carlo Gaudenzi

Federedili Provinciale di Pesaro-Urbino rappresentata dal Segretario Sig. Agostino Corsini con l'assistenza del Segretario Sindacale dell'Unione Provinciale della C.I.S.L. Sig. Otello Godi; Sindacato Provinciale Lavoratori Legno Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino aderente alla F.I.L.E.A. rappresentata dal Sig. Gino Morotti con la partecipazione dei Sigg. Federico Pianosi, Pietro Casagrande, assistiti dal Segretario della C.C.D.L. provinciale Sig. Nino Gabbani; Federazione Provinciale Edili ed Affini rappresentata dal Geom. Giampaolo Pierattoni con l'assistenza del Segretario della Camera Sindacale Provinciale della U.I.L. Sig. Giuseppe Taras

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 18 dicembre 1954, da valere per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino per le Imprese dell'industria delle costruzioni edili, stradali, ferroviarie, tranviarie, e idrauliche (bonifiche idroelettriche ecc.) marittime, fluviali, lacuali, lagunari e industrie affini; imprese esecutrici di costruzioni di linee elettriche e telefoniche (aeree e sotterranee) nonché di opere per acquedotti gas e fognature, e gli operai da essi dipendenti.

./.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
CHICAGO, ILLINOIS

REPORT OF THE
COMMISSIONERS OF THE
SCHOOL OF DISTANCE EDUCATION

FOR THE YEAR
ENDING JUNE 30, 1954

CHICAGO, ILLINOIS
1954

PRINTED AND BOUND BY
UNIVERSITY MICROFILMS
SERIALS ACQUISITION
300 NORTH ZEEB ROAD
ANN ARBOR, MICHIGAN

ART. 1 - MINIMI DI PAGA E QUALIFICHE

Con riferimento all'art.6 del C.C.N.L., nel confermare integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso, si stabilisce di aggiungere a queste ultime la mansione di "caposquadra", intendendosi per tale colui che guida la attività esecutiva di un gruppo di operai partecipando egli stesso alla esecuzione del lavoro.

A tale capo-squadra si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15% (quindici per cento) sulla retribuzione intera (retribuzione conglobata ed indennità di contingenza) della categoria cui appartiene (operaio specializzato, operaio qualificato, manovale specializzato, manovale comune) limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

ART.2 - ORARIO DI LAVORO

In relazione al disposto dell'art.8 del C.C.N.L. si conferma che l'orario normale di lavoro è di 8 ore giornaliere secondo le norme di legge, con le eccezioni e le deroghe relative.

Le ore eventualmente non lavorate nel pomeriggio del sabato possono essere recuperate a regime normale negli altri giorni della settimana, entro i limiti consentiti dalle norme di legge e di contratto.

ART.3 - LAVORI SPECIALI DISAGIATI.

Con riferimento all'art.10 del contratto collettivo nazionale di lavoro sono considerati lavori speciali disagiati e retribuiti con maggiorazione sulla retribuzione globale (per gli operai che lavorano ad economia: paga base di fatto e indennità di contingenza; per i cottimisti sarà tenuto conto anche del minimo contrattuale di cottimo), i seguenti :

- 1) Lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione). 12 %
- 2) Lavori su scale aeree tipo Porta 12 %
- 3) Lavori in pozzi neri preesistenti 25 %
- 4) Lavori per fognature nuove in galleria e lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti 18 %

./.

1

The first part of the report is devoted to a general survey of the situation in the country. It is followed by a detailed account of the work done during the year. The report concludes with a summary of the results and a list of references.

2

The second part of the report is devoted to a detailed account of the work done during the year. It is followed by a summary of the results and a list of references.

3

The third part of the report is devoted to a detailed account of the work done during the year. It is followed by a summary of the results and a list of references.

4

The fourth part of the report is devoted to a detailed account of the work done during the year. It is followed by a summary of the results and a list of references.

5) Lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua di altezza superiore a 12 cm.)	12	%
6) Spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m.3	20	%
7) Costruzione di pozzi a profondità :		
a) da m. 3½ a 10	15	%
b) oltre 10 metri.	25	%
8) Lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora).	8	%
9) Costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, ed a partire dall'altezza di m.6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato al fabbricato stesso.	40	%
10) Costruzione di piani inclinati con pendenza del 60 % ed oltre.	10	%
11) Sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori di armamento ferroviario.	30	%
12) Lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai 5 m. e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio	12	%
13) Lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe	8	%
14) Lavori in cassoni ad aria compressa :		
a) da 0 a 10 m.	30	%
b) da oltre 10 a 16 m.	45	%
c) da oltre 16 a 22 m.	60	%
d) oltre 22 m.	90	%
15) Lavori di demolizione di strutture pericolanti	15	%
16) Lavori eseguiti in stabilimenti produttori sostanze nocive, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi cui spettò a tale titolo uno speciale trattamento.	6	%
17) Lavori in galleria, per il personale addetto :		

././.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in several paragraphs and appears to be a formal document or report.

- a) - al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale ;
 - ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio. 32 %
- b) - ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie :
 - ai lavori per opere sussidiarie;
 - al carico e ai trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, lo avanzamento o la sistemazione. 18 %
- c) - alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie. 15 %

Al personale addetto ai lavori in gallerie o pozzi attaccati dal basso in alto, con pendenza superiore al 60%, sarà corrisposta, in aggiunta alle percentuali di cui al punto 17), una ulteriore indennità dell'8%.

Nel caso in cui i lavori in galleria si svolgano in presenza di forti getti d'acqua sotto pressione che investano gli operai addetti ai lavori stessi, le parti si accorderanno direttamente per la determinazione del compenso dovuto.

Per l'esecuzione di getti di calcestruzzo plastico, qualora l'operaio sia costretto a lavorare con i piedi dentro il getto, l'Impresa gli dovrà fornire gli zoccoli o gli stivali di gomma.

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezione fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili e cioè la maggiore assorbe la minore e saranno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'Impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previsti nel presente articolo.

ART.4 - LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art.11 del C.C.N.L.l'indennità per lavori in alta montagna viene stabilita nella misura del 10% da calcolarsi sulla retribuzione globale per lavori eseguiti oltre i 1.200 metri.

././.

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is too light to transcribe accurately.

ART. 5 - LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del secondo comma dell'art.17 del C.C.N.L., è fissata nella misura percentuale del 30% sulla retribuzione globale.

ART.6 - MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt.25 e 41 del C.C.N.L., è devoluto a favore del Consiglio di Amministrazione del fondo scuole edili, istituito a termine dell'art.54 del C.C.N.L.

ART.7 - TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE.

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza) di cui all'articolo 29 del C.C.N.L., per corrispondere agli operai il trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 21,70%.

La suddetta percentuale complessiva del 21,70% risulta così composta :

- gratifica natalizia.	10 %
- ferie	5 %
- festività nazionali e infrasettimanali	6,70 %
<hr/>	
Totale.	<u>21,70 %</u>

ART.8 - INDENNITA' SPECIALE

L'indennità speciale di cui all'art.51 del C.C.N.L., resta fissata nella misura del 7% della retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza).

DICHIARAZIONE A VERBALE (riferimento artt.7 e 8)

Le parti si riservano la possibilità di applicazioni in sede provinciale delle norme contenute nell'art.29 del C.C.N.L. circa l'accantonamento dell'importo della percentuale del 21,70% per ferie, festività e gratifica natalizia e della percentuale per indennità speciale di cui al presente contratto, restando inteso che per il momento la corresponsione delle percentuali stesse seguirà le consuetudini finora in atto.

.//.

THE
[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

[Faint, illegible text]

ART. 9 - APPRENDISTATO

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lett. c) dell'art. 53 del C.C.N.L., si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di 1° grado rilasciati da Scuole Professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di un anno e mezzo.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale di Arte "F. Mengaroni" di Pesaro o presso le Scuole Edili istituite a termini dell'art. 54 del contratto nazionale, ovvero presso le Aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

ART. 10 - SCUOLE

Il contributo per le Scuole a norma dell'art. 54 del contratto collettivo nazionale, è fissato nella misura del 0,50% sulla retribuzione globale (paga base di fatto e indennità di contingenza).

Detto contributo dovrà essere versato ed accantonato presso l'Istituto delle Casse di Risparmio a disposizione del Consiglio di Amministrazione previsto dal citato art. 54, che provvederà all'amministrazione delle Scuole ed al loro funzionamento, secondo le norme statutarie che saranno stabilite dalle organizzazioni stipulanti il presente accordo.

ART. 11 - COMPENSO ATTREZZI DI LAVORO E INDENNITA' DI MENSA

A tacitazione delle richieste presentate per compenso attrezzi di lavoro portati dagli operai secondo le consuetudini in atto localmente e per la indennità di mensa, verrà corrisposta una indennità da conteggiarsi sulla retribuzione minima contrattuale (compresa indennità di contingenza) nella misura del 2,80% (due e ottanta per cento) per tutte le ore effettivamente lavorate.

ART. 12 - MINIMI CONTRATTUALI PROVINCIALI

Viene abolita la differenza retributiva in atto tra i Comuni di Pesaro, Fano, Fermignano, Urbino, Cagli, Fossombrone, Novafeltria, Maceratafeltria e Pergola e i Comuni minori della provincia.

ART. 13 - VALIDITA' E DURATA

Il presente contratto integrativo collettivo è valido per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1° AGOSTO 1956, ad eccezione del precedente articolo 12 che avrà effetto dal 1° settembre 1956.

Il presente contratto ha la stessa durata e scadenza del C.C.N.L. 18.12.1954.

Per la disdetta o il tacito rinnovo, valgono le norme del citato contratto nazionale.

1941 - 1942
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
the subject of the land grant to the State of California
for the purpose of establishing a State University.
The grant was made by the United States Government
to the State of California in the year 1850.

1943 - 1944
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
the subject of the land grant to the State of California
for the purpose of establishing a State University.
The grant was made by the United States Government
to the State of California in the year 1850.

1945 - 1946
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
the subject of the land grant to the State of California
for the purpose of establishing a State University.
The grant was made by the United States Government
to the State of California in the year 1850.

1947 - 1948
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
the subject of the land grant to the State of California
for the purpose of establishing a State University.
The grant was made by the United States Government
to the State of California in the year 1850.

1949 - 1950
The following information was obtained from the records of the
Department of the Interior, Bureau of Land Management, on
the subject of the land grant to the State of California
for the purpose of establishing a State University.
The grant was made by the United States Government
to the State of California in the year 1850.